



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici
Servizi Demografici e Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 104 del 08-04-2015

(n. 704 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: RICORSO AL TAR - SEZ. PESCARA AVVERSO PROVVEDIMENTO DI GIUNTA REGIONALE PROMOSSO DAL COMUNE DI ORTONA C./REGIONE ABRUZZO. RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA AVVOCATO DELL'ENTE.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10.7.2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato ulteriormente differito al 31.05.2015;

VISTE le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, peraltro, le disposizioni del comma 12 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;

PREMESSO:

- che la Regione Abruzzo, nell'ottica di razionalizzazione della spesa per la sanità, ha avviato la riorganizzazione dei punti nascita regionali con la finalità di ridurre quelli che non raggiungono il numero di 500 parti annui;
- che a tal proposito il Presidente della Regione, in qualità di Commissario ad acta della Sanità

abruzzese, ha emanato il Decreto n. 10 del 11.02.2015 che disciplina la chiusura dei punti nascita che non hanno i predetti requisiti, tra cui quello del Presidio ospedaliero di Ortona;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale ritiene che il predetto decreto, assunto sulla base di una errata valutazione dei parametri in esso contemplati, si basa su dati non reali e che pertanto occorre affidare l'incarico ad un legale di fiducia per la verifica della legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati dalla Regione Abruzzo contro gli interessi di questo Ente ed impugnarli avanti la competente autorità giudiziaria;

RITENUTO pertanto necessario ed urgente ricorrere al TAR Abruzzo, sez. di L'Aquila per chiedere l'annullamento, previa sospensione, del Decreto commissariale n.10 datato 11.02.2015 e conferire l'incarico legale ad un Avvocato di Fiducia che possa tutelare al meglio i diritti e gli interessi tutti dell'Ente;

VISTA la nota a firma dell'Avvocato Giulio Ulacco in data 08.04.2015, acquisita il 9.4.2015 al prot.n.20150010156 Reg. Ufficiale dell'Ente, con la quale lo stesso professionista, in riscontro alla proposta avanzata dal Dirigente del I Settore del Comune di Ortona Dott. Giovanni De Marinis, avanzava l'ipotesi di preventivo per le spese legali pari ad €3.885,44 comprensivo di IVA, CAP ed R.A., oltre diritti per notifiche, di cui €2.000,00 per compensi e la restante somma per spese;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n.ZF7140310D che sarà citato su tutti gli atti e i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti e che l'Avv. Giulio Ulacco ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010, il seguente: Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Agenzia di Lanciano, intestato a Studio Legale Ulacco Memmo, IBAN: IT32C053857770000000011838;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

OSSERVATO, peraltro, che l'articolo 11, comma 16, del D.Lgs. n. 11/2011, prevede che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti locali applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile c.d. armonizzato;

DETERMINA

1. Considerare le premesse parte integrante del presente atto, anche se materialmente non riscritte.
2. Demandare al Sindaco pro-tempore del Comune di Ortona, dott. Vincenzo D'Ottavio, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, a ricorrere al TAR Abruzzo, sez. di L'Aquila per chiedere l'annullamento, previa sospensione, del Decreto del Commissario ad acta per la Sanità abruzzese n.10 dell'11.02.2015, recante "*Riorganizzazione punti nascita regionali – attuazione punto 1 linee di azione di cui all'accordo stato-regioni del 16.12.2010*" e con esso gli atti propedeutici e connessi.
3. Individuare l'Avv. Giulio Ulacco del Foro di Lanciano per la proposizione del ricorso sopra evidenziato al quale il Sindaco, come capo dell'Amministrazione, conferisce il relativo mandato con ogni potere di legge.
4. Impegnare in favore del predetto Legale, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, la somma complessiva di €3.885,44 oltre diritti dovuti per notifiche:

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Intervento | 03 |
| Impegno n. | 20150000694 |
| Creditore | Avvocato Giulio Ulacco |
| Codice Fiscale / Partita Iva | 02385920695 |
| Causale | Affidamento incarico legale |
| CIG | ZF7140310D |
| CU | |
| Importo | 3.885,44 |

5. Di imputare la spesa complessiva di euro 3.885,44 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Progressivo | Esercizio | Capitolo/ Articolo. | Importo |
|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------|
| 01 | 2015 | 1240 | 3.885,44 |
| | | | |

6. Autorizzando l'economista comunale all'anticipo della somma di €900,00 per spese di contributo unificato e di lite.
7. Procedere con successivo atto a liquidare la spesa.

IL COMPILATORE
PM

IL DIRIGENTE
Dott. de MARINIS GIOVANNI
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 09 aprile 2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993